

***Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative  
delle Regioni e delle Province autonome***

**ASSEMBLEA PLENARIA**

**18 ottobre 2024**

**VERBALE**

La **Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome** si è riunita in Assemblea plenaria il 18 ottobre 2024, alle ore 11.15 in prima convocazione e alle ore 12.15 in seconda convocazione, ad Isernia, presso la sede del Comune, ospiti del Presidente Pallante, con il seguente ordine del giorno:

1. approvazione del verbale della plenaria del 26 settembre 2024;
2. proposta di aggiornamento di alcuni istituti seguito degli adempimenti della L. n. 213 del 7 dicembre 2012 e dei relativi atti in Conferenza Stato-Regioni;
3. identificazione della titolarità dei trattamenti dei dati personali svolti dai Co.re.com. nell'esercizio delle funzioni delegate;
4. varie ed eventuali.

**Sono presenti:** la Vice Presidente Maddalena **Fazzari** (Basilicata), il Presidente Antonello **Aurigemma** (Lazio), il Presidente Quintino **Pallante** (Molise) e il Presidente Roberto **Paccher** (Trentino Alto Adige).

Collegati **in videoconferenza:** il Presidente Federico **Romani** (Lombardia), il Presidente Dino **Latini** (Marche), il Presidente Piero **Comandini** (Sardegna), il Presidente Gaetano **Galvagno** (Sicilia) e il Presidente Antonio **Mazzeo** (Toscana).

Presiede il Coordinatore, Presidente Antonello Aurigemma.  
Assiste il Direttore della Conferenza, dr. Paolo Pietrangelo.  
Verbalizza il dr. Roberto Oliva.

*Inizio lavori ore 12.20.*

**PALLANTE** Saluta i presenti e chi è collegato. Ringrazia per aver voluto accettare l'invito in Molise per svolgere questa seduta. Ringrazia in maniera particolare il Presidente Aurigemma che ben volentieri ha patrocinato questa sua richiesta. Saluta la Vicepresidente Fazzari arrivata dalla Basilicata. Prima di iniziare dà la parola al sindaco di Isernia, essendo ospiti del Palazzo comunale. Lo ringrazia e gli cede la parola.

*L'intervento del Sindaco Castrataro è volutamente lasciato in prima persona.*

**Piero CASTRATARO – Sindaco di Isernia** Buongiorno, benvenuti. È un onore per noi accogliervi qui nella sala del Consiglio Comunale e quindi un ringraziamento particolare alla Presidenza del Consiglio regionale del Molise. È un momento molto particolare di discussione, soprattutto sul tema dell'autonomia differenziata, ma in generale io direi del Paese, per quanto riguarda anche gli scenari internazionali. Quindi, spero che le discussioni fra le varie Regioni, soprattutto nel definire che cosa ne sarà delle varie autonomie, sia improntata comunque sempre a uno spirito di solidarietà che non può mancare anche all'interno del Paese, o anche all'interno dell'Europa e non solo, quindi il mio auspicio è che le vostre discussioni siano improntate nel capire che non esiste un'Italia divisa, non esiste un Nord senza il Sud sapendo anche – e questo lo dico anche senza problemi – che il più alto potenziale di crescita lo ha proprio il Mezzogiorno. Dal Nord, tra virgolette, non servono più aiuti, servono più che altro indirizzi e buone politiche e buone pratiche da condividere tra le varie Regioni. Quindi buon lavoro e per qualsiasi cosa, come ho detto anche poco fa, sono a disposizione. Benvenuti ad Isernia.

**PALLANTE** Ringrazia il Sindaco ancora una volta per l'ospitalità. Cede adesso volentieri la parola al Presidente Aurigemma.

**COORDINATORE** Ringrazia anch'egli per l'ospitalità il Sindaco di Isernia e il Presidente Quintino Pallante. Dà il benvenuto alla Vice Presidente del Consiglio regionale della Basilicata, alla sua prima

Plenaria delegata dal Presidente Pittella, Dà inizio alla seduta partendo dall'approvazione del verbale della plenaria del 26 settembre 2024. Lo mette a votazione.

*L'Assemblea approva all'unanimità.*

*Allegato n. 1: verbale della plenaria del 26 settembre 2024.*

**COORDINATORE** Passa al punto due: “Proposta di aggiornamento di alcuni istituti, seguito degli adempimenti della Legge 213 dal 7 dicembre 2012 e dei relativi atti in Conferenza Stato-Regioni”. Solo nella odierna mattina è arrivata una lettera con delle osservazioni del Presidente Ciambetti del Veneto. Essendo il Presidente Pallante delegato su questa materia, chiede a lui se sia il caso di esaminarla ed, eventualmente, discuterne in una prossima Plenaria.

**PALLANTE** Innanzitutto chiede una verifica se i documenti siano stati ricevuti da tutti i Presidenti.

**PIETRANGELO, Direttore della Conferenza** Comunica che la bozza di ordine del giorno proposta dal Presidente Pallante è stata inviata a tutti nei tempi della convocazione della plenaria. In mattinata è pervenuta la lettera del Presidente Ciambetti che, in tempo reale, è stata inoltrata online a tutti i Presidenti ed inserita nella cartellina.

**COORDINATORE** Probabilmente non c'è stato il tempo per leggerla, in quanto arrivata solo nella giornata odierna. Anche se è arrivata in ritardo, ipotizza di prendere il tempo necessario, vista anche la particolarità e l'importanza dell'argomento, per discutere nella prossima plenaria se il Presidente Pallante è d'accordo.

**PALLANTE** Si dichiara assolutamente d'accordo, motivo per il quale chiedeva di verificare la distribuzione. Vista la delicatezza dell'argomento e la necessità di confrontarsi, egli stesso ne ha avuto contezza qualche minuto fa, propone di aggiornarsi, dandosi il tempo di relazionare anche rispetto a quello che viene suggerito dal collega Presidente Ciambetti. Quindi chiede di aggiornare alla prossima riunione, che sarebbe anche meglio svolgere in presenza.

**COORDINATORE** Ribadisce la proposta di creare un gruppo di lavoro ristretto, vista la particolarità dell'argomento, per preparare un testo che sia il più condiviso possibile da parte di tutti, visto che a prescindere dai rispettivi schieramenti di appartenenza, si tratta di un problema che riguarda tutti e quindi va visto nella sua interezza. Dà la parola al Direttore sul terzo punto. “Identificazione della titolarità dei trattamenti dei dati personali svolti dai Co.Re.Com nell'esercizio delle funzioni delegate”.

**PIETRANGELO, Direttore della Conferenza** Si tratta di un documento che ha la necessità di avere una bollinatura dalla plenaria. Ha avuto un'istruttoria nelle sedi di carattere tecnico. Come noto, nell'ambito degli Organismi di Garanzia, che sono organi delle Regioni, e che hanno i loro Coordinamenti insediati presso la Conferenza, ci sono anche i Co.Re.Com. che sono, però, anche funzionali all'Agcom. L'Agcom è il titolare primo del trattamento dei dati, per i quali delega i singoli Co.Re.Com per quanto riguarda le modalità di trattamento. È stato chiesto un aggiornamento della modalità del trattamento dei dati. Il coordinamento dei dirigenti dei Co.Re.Com. ha fatto un'istruttoria, verificata in due sessioni, a luglio e settembre, dal Tavolo dei Segretari generali, che ha approvato il documento, visionato con calma e attenzione dalle sedi tecniche competenti. Ne chiede la presa d'atto alla Assembleia plenaria dei Presidenti.

**COORDINATORE** Se non ci sono obiezioni, conferma la presa d'atto del documento su Identificazione della titolarità dei trattamenti dei dati personali svolti dai Co.Re.Com nell'esercizio delle funzioni delegate”.

*Allegato n. 2: documento su “Identificazione della titolarità dei trattamenti dei dati personali svolti dai Co.Re.Com nell’esercizio delle funzioni delegate”.*

**COORDINATORE** Nel passare alle “Varie ed eventuali”, dà la parola al Presidente Latini che aveva chiesto di intervenire.

**LATINI** Ha chiesto di inserire, e ringrazia il Coordinatore, all’ordine del giorno un documento che si riferisce a due questioni importanti, che ha riscontrato essere urgenti all’interno del dibattito del Consiglio della Regione Marche, presentate dai referenti di categoria. La prima è sul cosiddetto Payback, cioè su tutte quelle aziende, in particolare le aziende sanitarie che, in forza di una norma introdotta dal governo Renzi, scontano il fatto di dover pagare una parte di IVA riferita al passato, con non pochi problemi. Pur essendo non molto alto il numero delle aziende interessate, dalle 3.000 alle 4.000 in tutta Italia, si creerebbe uno shock economico, con il rischio di blocco alle stesse, se dovesse permanere la norma e la procedura, perché le Regioni sono praticamente chiamate a una domanda di restituzione alle aziende interessate di qualche milione di euro. Si tratta di aziende che producono dispositivi medicali o per le strutture sanitarie, impossibilitate a far fronte a queste richieste. L’altra questione, invece, riguarda il richiamo che tutte le associazioni di categoria, Confartigianato in testa, hanno fatto per un sostegno verso gli emendamenti presentati in merito al dibattito sulla direttiva Bolkestein per ciò che riguarda gli stabilimenti balneari. C’è un dibattito che si sta svolgendo nei due rami del Parlamento e che in breve tempo, dovrà essere completato e approvato. È stato chiesto a tutti i parlamentari di presentare emendamenti e si sta chiedendo anche il sostegno ai Consigli regionali affinché, prendendo atto dell’impossibilità di non attuare la direttiva Bolkestein, di farlo nelle condizioni in cui coloro che hanno sempre svolto attività di stabilimento balneare, abbiano una posizione non di privilegio, ma di valutazione dell’attività svolta finora e della possibilità di poter partecipare con armi competitive anche alle gare che si andranno a svolgere prossimamente in tutta Italia. Ha cercato di sintetizzare i due argomenti che sottopone all’attenzione dei colleghi.

**COORDINATORE** Avendo ricevuto la comunicazione con poco tempo utile per la sua analisi, facendosi portavoce anche di altri colleghi, propone di prendere un po’ più di tempo per visionarla e affrontarla nella prossima plenaria, anche per verificare la possibilità di avere qualche suggerimento.

**LATINI** Si dice perfettamente d’accordo e ringrazia anticipatamente chi vorrà dare approfondimenti, valutazioni e, comunque partecipare, perché pensa soprattutto che quello degli stabilimenti balneari sia un tema che tocca quasi tutte le Regioni d’Italia.

**COORDINATORE** Concorda. Dà la parola al Presidente Paccher per relazionare sul Coordinamento delle “speciali”.

**PACCHER** Il Coordinamento delle “speciali” si è riunito qualche ora prima della plenaria, anche a seguito dell’approvazione della Legge 26 giugno 2024 sull’autonomia differenziata, per stabilire un *modus operandi* per produrre, entro fine gennaio/inizio febbraio, un documento con l’obiettivo di interloquire con il Governo per quanto riguarda il tema dell’intesa, per quanto riguarda eventuali competenze da riassegnare alle “speciali”, competenze che sono state tolte con la riforma del 2001, e poi valutare eventuali maggiori competenze in tema legislativo. Come percorso si è deciso di dare mandato ai rispettivi segretari generali, per poi chiedere un incontro con il Ministro Calderoli e successivamente convocare una nuova seduta del Coordinamento a Trento, per discutere, ed eventualmente approvare, questo testo condiviso con tutti i Presidenti. In quella occasione pensa di estendere l’invito a tutti gli altri Presidenti, per una seduta plenaria della Conferenza. Ritene importante poter avere la possibilità di confrontarsi anche nei vari territori. Approfitta della parola per un piccolo passo indietro, al punto numero due: rispetto alle osservazioni che ha fatto pervenire

il Presidente Ciambetti sul tema delle indennità e quant'altro. Si dice d'accordo a rinviare alla prossima seduta e comunica che nella sua Regione si sta procedendo con l'approvazione di un disegno di legge, già passato al vaglio della Commissione legislativa, che andrà in aula verosimilmente il 13 di novembre. Propone venga stabilita una data entro la quale far arrivare osservazioni e, successivamente, procedere in modo tale che alla prossima seduta si possa affrontare ed eventualmente licenziare, in maniera definitiva, il testo del lavoro fatto dal Presidente Pallante.

**COORDINATORE** Ribadisce l'idea di creare un gruppo di lavoro, coordinato dal Presidente Pallante, coinvolgendo anche altri Presidenti, come già era stato definito. Passa a due comunicazioni. Per la prima anticipa la richiesta al Presidente Galvagno, vista la particolarità e l'importanza dell'argomento, di riunire il Coordinamento tra le varie Commissioni regionali antimafia. Dà la parola al Presidente Galvagno.

**GALVAGNO** Saluta il Presidente Aurigemma e tutti i colleghi e si scusa con l'amico Pallante per non essere riuscito a partecipare in presenza. Interviene in virtù del fatto che ha avuto modo di parlare col Presidente della Commissione antimafia regionale dell'ARS, l'Onorevole Antonello Cracolici, per un progetto di coordinamento tra tutti Consigli regionali per quanto riguarda le Commissioni antimafia. Secondo lui bisogna ripartire dal Coordinamento con la Conferenza dei Presidenti, su un tema che ritiene assolutamente importante e al quale tiene particolarmente, come regione siciliana. Ringrazia, quindi, il Presidente Aurigemma per questa possibilità e si dichiara a disposizione per il prosieguo.

**COORDINATORE** Dà la parola al Direttore.

**PIETRANGELO**, *Direttore della Conferenza* Si impegna a fornire al Presidente Galvagno tutte le informazioni e il supporto su questo preciso argomento.

**COORDINATORE** Un'ultima notizia che vuole dare ai Colleghi è su un incontro avuto con il Presidente Mattarella che ha manifestato la propria volontà a poter partecipare ad un evento che pensa di organizzare il prossimo 3 dicembre per festeggiare i 30 anni della Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome. Quindi, il 3 dicembre, presso la Sala della Regina della Camera dei deputati, ci sarà questo incontro, alla presenza del Presidente Fontana della Camera e del Presidente Mattarella. Quindi l'invito che rivolge ai Colleghi è di segnare in agenda questo importante appuntamento. L'idea è che l'invito sia esteso anche ai due Vice Presidenti e ai Segretari generali dei Consigli regionali. Ritiene la partecipazione in presenza fondamentale, anche per la considerazione che il Presidente Mattarella ha per le Regioni, che considera l'ultimo baluardo di presenza sul territorio in merito alla democrazia rappresentativa, legata all'elezione dei Consiglieri regionali che avviene in maniera diretta dai cittadini, a differenza dei parlamentari che, con l'attuale sistema elettorale, vengono nominati dai partiti di appartenenza. Dà la parola al Presidente Mazzeo.

**MAZZEO** Anch'egli si scusa con il Presidente Pallante con cui ha avuto modo di sentirsi telefonicamente, ma non ha potuto partecipare in presenza per la giornata dell'inaugurazione dell'Anno Accademico della Scuola Normale. Voleva anche scusarsi in anticipo ma il 3 di dicembre purtroppo sarà impegnato ad inaugurare il Museo del Genio Toscano a San Francisco, iniziativa programmata da un anno. Spera possano partecipare i due Vicepresidenti. Ci teneva a comunicarlo subito, complimentandosi con il Presidente Aurigemma, perché non è semplice e scontato che il Presidente Mattarella partecipi a un'iniziativa dei Consigli regionali.

**COORDINATORE** Ringrazia il Presidente Mazzeo e intende condividere il merito con tutti i Presidenti delle Assemblee perché il Presidente Mattarella parteciperà volentieri proprio in

rappresentanza istituzionale del ruolo che viene svolto. Immagina di convocare una plenaria verso la metà di novembre, anche per fare il punto sull'incontro del 3 dicembre. Verranno inviate le relative comunicazioni tramite il Direttore generale, Paolo Pietrangelo. Non essendoci altri interventi, dichiara chiusa la plenaria.

*L'Assemblea termina alle 13.10.*

Il Segretario verbalizzante  
Dr. Roberto Oliva

Il Coordinatore  
Presidente Antonello Aurigemma

## ALLEGATI

**Allegato n. 1: verbale della seduta del 26 settembre 2024 – OMISSIS.**

**Allegato n. 2: documento su “Identificazione della titolarità dei trattamenti dei dati personali svolti dai Co.Re.Com nell’esercizio delle funzioni delegate”.**

### **NOTA SULL’IDENTIFICAZIONE DELLA TITOLARITÀ DEI TRATTAMENTI DI DATI PERSONALI SVOLTI DAI CORECOM REGIONALI PER L’ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DA AGCOM**

#### **1. I concetti di “ Titolare del trattamento” e di “Responsabile del Trattamento” nel Regolamento UE 2016/679**

Com’è noto, l’art. 4 punto 7 del Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla protezione dei dati – RGPD) stabilisce che per titolare del trattamento s’intende: “la persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali; quando le finalità e i mezzi di tale trattamento sono determinati dal diritto dell’Unione o degli Stati membri, il titolare del trattamento o i criteri specifici applicabili alla sua designazione possono essere stabiliti dal diritto dell’Unione o degli Stati membri”. Nel considerando 74 RGPD è chiarito che il titolare del trattamento è il soggetto che ha **la responsabilità generale** sul trattamento: “È opportuno stabilire la responsabilità generale del titolare del trattamento per qualsiasi trattamento di dati personali che quest’ultimo abbia effettuato direttamente o che altri abbiano effettuato per suo conto.

La definizione di “Responsabile” del trattamento, importante anche per delimitare il concetto di Titolare, è contenuta invece nel punto 8 del citato art. 4 RGPD: esso è “la persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento”.

Il responsabile del trattamento **è un soggetto esterno all’organizzazione del titolare** che tratta i dati per conto di quest’ultimo. Nel quadro dispositivo del RGPD non esiste più la figura del responsabile interno del trattamento, in uso prima dell’entrata in vigore del RGPD (tali erano tipicamente, nel settore pubblico, i dirigenti, che nel nuovo quadro normativo assumono la qualifica di soggetti designati dal titolare).

Gli elementi fondamentali della nozione di responsabile del trattamento sono quindi due:

- essere un soggetto distinto dal titolare del trattamento;
- trattare i dati personali per conto di quest’ultimo.

La sua esistenza dipende da una decisione presa dal titolare del trattamento, che può scegliere o di trattare i dati all’interno della propria organizzazione o di delegare tutte o una parte delle attività di trattamento a un’organizzazione esterna. In particolare, “agire «per conto del titolare»” significa non sotto la sua autorità o controllo, bensì che il responsabile del trattamento è chiamato a seguire le istruzioni impartite dal titolare almeno per quanto concerne la finalità del trattamento e gli elementi essenziali, e non per finalità proprie.

#### **2. La presa di posizione del Garante in merito ai rapporti tra AGCOM e CORECOM per l’attività di conciliazione e definizione delle controversie in materia di telefonia**

È noto che nel 2019 (dopo l’entrata in vigore del RGPD) l’AGCOM, in modo del tutto inedito rispetto al passato – ha nominato i CORECOM quali responsabili del trattamento, ex art. 28 dello stesso RGPD, per la gestione dei procedimenti di conciliazione e definizione extragiudiziale delle controversie tra operatori telefonici e utenti mediante la piattaforma “Conciliaweb”, che era entrata in funzione pochi mesi prima.

Sulla vicenda si era pronunciato con proprio parere il Dipartimento Realtà pubbliche del Garante per la protezione dei dati personali, a seguito della richiesta presentata dalla Conferenza delle Assemblee legislative.

Il Dipartimento aveva rilevato che tale trattamento effettuato trova la sua base giuridica, ai sensi dell'art. 6, par. 1, lett. e), del RGPD nella legge 31 luglio 1997, n. 249, a norma della quale i Comitati sono funzionalmente organi dell'Agcom che, oltre a funzioni proprie, esercitano anche quelle loro delegate dall'Autorità.

L'Agcom aveva, poi, definito, con proprio regolamento (delibera n. 53/1999/CONS), le funzioni delegabili ai Corecom che sono state, in seguito, individuate negli accordi quadro stipulati tra l'Autorità, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome e nelle singole convenzioni, in cui sono specificate le singole funzioni delegate e le risorse assegnate.

Tra le funzioni delegabili - rispetto alle quali l'Agcom può anche esercitare poteri sostitutivi - vi sono, in particolare, i tentativi di conciliazione per dirimere le controversie tra operatori dei servizi di comunicazioni elettroniche e utenti, disciplinate dal relativo regolamento approvato dall'Autorità (con delibera n. 203/18/CONS) che prevede, in tale ambito, l'utilizzo della piattaforma Conciliaweb, gestita dalla stessa, secondo le procedure stabilite dal successivo regolamento (adottato con delibera dell'Autorità n. 339/18/CONS), nel cui allegato vengono, in particolare, definite le figure e i ruoli che possono intervenire nelle controversie e le attività spettanti a ciascuno di essi.

**Secondo il Garante privacy emerge, in continuità con il previgente quadro normativo in materia di protezione dei dati personali, che AGCOM debba essere qualificata come titolare del trattamento**, cui il legislatore ha attribuito il compito di definire, attraverso propri atti normativi, le finalità e i mezzi dello stesso, **mentre i Comitati, quali soggetti esterni all'Agcom** (in tal modo li qualifica il Garante, nonostante averne rimarcato, poche righe prima, la natura di Organi funzionali dell'Autorità)<sup>1</sup> **trattano i dati per conto del titolare, dovendo quindi assumere il ruolo di responsabili del trattamento**, secondo quanto stabilito nella predetta normativa di settore riferibile ad Agcom e sulla base dell'accordo quadro e delle singole convenzioni stipulate dall'Autorità con ciascun Comitato. In tali convenzioni, ovvero in un separato atto giuridico, devono poi essere quindi disciplinati, ai sensi dell'art. 28 del Regolamento, i trattamenti delegati.

Pertanto, **il Garante giunge alla conferma del ruolo del Comitato come responsabile del trattamento (e di Agcom come titolare) valorizzando due elementi: da un lato la sussistenza di poteri sostitutivi e di un rapporto di delega**, che si basa su norme specifiche riferibili ad Agcom e sulle convenzioni e gli accordi tra questa e i comitati, **dall'altro l'utilizzo di una piattaforma fornita e regolata** (tramite apposita delibera) **da Agcom**.

Il riparto di competenze in merito alla risoluzione delle controversie nell'ambito della telefonia è stato poi sostanzialmente confermato dai nuovi atti di delega sottoscritti nel 2023 tra Agcom e Regioni.

### **3. Il problema da affrontare: la possibile estensione del rapporto Titolare-Responsabile a tutte le funzioni delegate**

Si pone quindi il problema di stabilire quale assetto fornire al complesso delle funzioni delegate da Agcom ai CORECOM. In astratto si potrebbero fare due ragionamenti diversi:

- A. per tutte le funzioni la fonte che legittima i trattamenti di dati da parte dei Corecom è la delega di Agcom e **quindi tutte potrebbero essere accomunate al medesimo regime già instaurato per Conciliaweb**.

---

<sup>1</sup> Il comma 13 dell'art. 1 della legge n. 249 del 1997, menzionata nel parere, afferma infatti: "(...) sono funzionalmente organi dell'Autorità i comitati regionali per le comunicazioni, che possono istituirsi con leggi regionali (...)". Si aggiunga che, pur essendo qualificati ex lege quali organi dell'Agcom, attraverso i quali l'Autorità svolge i suoi compiti (si veda anche l'art. 12 del d.lgs. 208/2021), gli stessi sono istituiti con leggi regionali secondo un modello organizzativo che li vede quali strutture dell'Autorità ma esterne, e periferiche, necessarie per soddisfare le esigenze di decentramento sul territorio, e allo stesso tempo organi di governo della Regione in materia di comunicazione.



- B. Se oltre al rapporto di delega si prendono però in considerazione anche i mezzi concretamente utilizzati per il trattamento dei dati, **la configurazione del rapporto Agcom\Comitato come Titolare\Responsabile potrebbe essere limitata solo ad alcuni trattamenti, quali la gestione del Registro degli operatori di comunicazione (di seguito ROC), per il quale – come per Conciliaweb – i Corecom utilizzano un applicativo messo a disposizione e regolato dall’Autorità.** Per gli altri occorrerebbe comunque definire i ruoli.

Si ricorda che sinora il tema non è mai stato affrontato in modo sistematico dai Consigli regionali\provinciali. Nella maggioranza dei casi, infatti, tutti i trattamenti di dati effettuati dai CORECOM sono stati ricondotti alla titolarità dei Consigli e quindi censiti nei relativi Registri. Si registrano solo le seguenti eccezioni: a) il Consiglio provinciale di Trento, il Consiglio regionale del Piemonte e il Consiglio regionale della Valle d’Aosta hanno configurato (in tempi diversi) una contitolarità tra Consiglio e CORECOM; b) il Consiglio regionale della Lombardia e il Consiglio regionale del Lazio, **con riferimento ad alcune funzioni proprie** del CORECOM, hanno riconosciuto allo stesso un’autonoma titolarità, in forza di specifiche previsioni di legge regionale.<sup>2</sup>

### 3.1 Alcuni elementi utili: la definizione di “Titolare” nelle Linee-guida europee

Alcuni elementi utili per affrontare il tema possono essere desunti dalle “Linee guida 7/2020 sui concetti di titolare del trattamento e di responsabile del trattamento ai sensi del GDPR” adottate il 7 luglio 2021 dall’EDPB (European Data Protection Board).

Le linee guida analizzano la definizione di titolare suddividendola in cinque parti. Il titolare è:

1. “la persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o qualsiasi altro organismo”
2. “che determina”
3. “singolarmente o insieme ad altri”
4. “le finalità e i mezzi”
5. “del trattamento dei dati personali”

Il provvedimento giunge alle seguenti conclusioni:

- **il concetto di titolare del trattamento è autonomo e funzionale:** autonomo, ossia va interpretato principalmente alla luce delle disposizioni europee relative alla protezione dei dati; funzionale, nel senso che **lo status giuridico di un soggetto in quanto «titolare del trattamento» deve, in linea di principio, essere determinato dalle attività effettivamente svolte in una situazione specifica,** piuttosto che dalla sua designazione formale, analizzando gli elementi di fatto.

- Per quanto concerne il potere di “**determinare**” **gli elementi chiave del trattamento**, le linee-guida indicano le due domande fondamentali a cui occorre dare risposta per stabilire in concreto quale soggetto riveste il ruolo di titolare: «**Perché il trattamento ha luogo?**» e «**Chi ha deciso che il trattamento debba avvenire per una determinata finalità?**».

A tal proposito, il provvedimento indica due possibilità: a) titolarità derivante da disposizioni giuridiche, o b) titolarità derivante da un’influenza concreta.

**Per individuare il soggetto titolare**, ad avviso delle linee-guida, in primo luogo **si deve verificare se la titolarità** possa essere ricavata dalla competenza espressamente **conferita per legge**, che solitamente, anziché designare direttamente il titolare del trattamento o stabilire i criteri per la sua designazione, definisce un compito o impone l’obbligo di raccogliere e trattare determinati dati. **In tali casi il titolare è di norma il soggetto cui la legge demanda la realizzazione di tale funzione pubblica.**

**In assenza di titolarità derivante da disposizioni giuridiche**, la qualifica di titolare del trattamento deve essere stabilita sulla base di una **valutazione delle circostanze concrete del trattamento.** Occorre prendere in considerazione tutte le circostanze di fatto pertinenti, al fine di stabilire se uno specifico soggetto eserciti un’influenza determinante sul trattamento in questione; **la titolarità di un trattamento**, infatti, non **deriva** dalle caratteristiche soggettive di chi tratta i dati, ma **dalle attività**

---

<sup>2</sup> Si ricorda altresì che nella Regione Siciliana il CORECOM non è istituito presso l’Assemblea regionale.

**concretamente svolte** da tale soggetto in un contesto specifico. In pratica, si deve verificare se talune operazioni di trattamento possano essere considerate come intrinseche al ruolo o alle attività di un determinato soggetto e risultino, in ultima analisi, tali da comportare responsabilità dal punto di vista della protezione dei dati.

- **"Determinare le finalità e i mezzi"** equivale a decidere, rispettivamente, il «perché» e il «come» del trattamento: data un'operazione di trattamento specifica, **il titolare del trattamento è il soggetto che ha determinato il perché del trattamento** (ovverosia «a quale fine» o «per che cosa» viene svolto) e come tale obiettivo è raggiunto (ovverosia quali **mezzi** sono **impiegati** per conseguirlo). **Il titolare del trattamento non può limitarsi alla sola determinazione della finalità, ma deve anche prendere decisioni in merito ai mezzi del trattamento.**

- Per **«mezzi essenziali»** si intendono i mezzi strettamente legati alla finalità e alla portata del trattamento, tra cui **il tipo di dati personali trattati** («quali dati sono trattati?»), **la durata del trattamento** («per quanto tempo sono trattati?»), **le categorie di destinatari** («chi vi ha accesso?») e **le categorie di interessati** («i dati personali di quali individui sono oggetto di trattamento?»). **Essi sono tradizionalmente e intrinsecamente riservati al titolare del trattamento.** Mentre i **mezzi non essenziali possono essere determinati anche dal responsabile del trattamento.**

### 3.2. Conclusioni

La lettura combinata del parere del Garante privacy sulla piattaforma ConciliaWeb e delle Linee-guida europee fa propendere per la sopra illustrata soluzione A), ovvero l'estensione del rapporto AgCom\Corecom come rapporto Titolare\Responsabile a tutte le funzioni delegate da AGCOM.

Per tutte le funzioni, infatti, la titolarità di Agcom discende direttamente dalle norme attributive del potere, nonché dalla potestà regolamentare conferita all'autorità, cui i Corecom devono sottostare. Tale potestà implica la possibilità di determinare le finalità ed i mezzi essenziali del trattamento (ovvero il tipo di dati personali trattati, le categorie di destinatari e le categorie di interessati).

L'utilizzo di un'infrastruttura informatica (la piattaforma ConciliaWeb) messa a disposizione dall'Autorità per le comunicazioni appare infatti un elemento non significativo ai fini della decisione, poiché riconducibile al novero dei "mezzi non essenziali".

In altre parole, il fatto che AGCOM abbia realizzato una piattaforma informatica (in merito alla quale definisce compiti e responsabilità dei soggetti coinvolti nel trattamento), non è un elemento fondamentale per identificarla come titolare del trattamento; **AGCOM sarebbe Titolare anche se l'attività di conciliazione e definizione fosse effettuata con strumenti tecnici realizzati da ciascun CORECOM.** Ciò in quanto, secondo le menzionate Linee guida dell'EDPB, l'utilizzo della piattaforma sembra rientrare tra i "mezzi non essenziali" del trattamento, che possono essere determinati anche dal responsabile. Non a caso, infatti, nell'accordo ex art. 28 RGPD, si precisa che ciascun *"Comitato di norma si avvale delle misure tecniche e organizzative fornite dal Consiglio regionale/Assemblea legislativa regionale/Giunta regionale presso cui è istituito"*, che altro non sono che ulteriori "mezzi non essenziali" del trattamento.